



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Roma**

SIMULAZIONE ESAME DI STATO

TIROCINIO PROFESSIONALE: REGOLAMENTO, PROBLEMATICHE E NUOVO CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Roma, 7 giugno 2017
Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Roma

M. Mario Astrologo
Dottore Commercialista



AGENDA

1. MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE
2. ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
PROFESSIONALE
3. INCOMPATIBILITA' PROFESSIONALI
4. SANZIONI DISCIPLINARI

1. MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – art. 1, c.1

“ Agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato “Albo”, è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative”.

1. MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – art. 1, c.2

- a. Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni,
- b. Perizie e consulenze tecniche,
- c. Ispezioni e revisioni amministrative,
- d. Verifica e altre indagini sull'attendibilità di bilanci, conti, scritture ed ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati,
- e. Regolamenti e liquidazioni di avarie,
- f. Funzione di sindaco e revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

1. MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – art. 1, c.3

Agli iscritti nella sez. A è riconosciuta competenza tecnica per:

- a. Revisioni ed attestazioni per l'accesso a fondi pubblici,
- b. Valutazioni di aziende,
- c. Assistenza e rappresentanza tributaria,
- d. Incarichi in procedure concorsuali, giudiziarie, amministrative,
- e. Incarichi in organi di controllo e/o sorveglianza,
- f. Incarichi di amministrazione giudiziaria,
- g. Valutazioni di adeguatezza del patrimonio di fondazioni e associaz,
- h. Vendita di beni derivanti da esecuzioni,
- i. Asseverazioni di business plan per l'accesso a finanziamenti,
- j. Tutte le altre attività previste per gli iscritti alla sez. B

1. MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – art. 1, c.4

Agli iscritti nella sez. B è riconosciuta competenza tecnica per:

- a. Tenuta e redazione di libri contabili, fiscali, lavoro e controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile (NO SOCIETA' DI CAPITALI),
- b. Elaborazione e predisposizione di dichiarazioni tributarie,
- c. Rilascio di visti di conformità e attestazioni tributarie,
- d. Componente di organi di controllo
- e. Revisione dei conti in imprese che ricevono contributi statali, regionali, comunali, ecc.,
- f. Assistenza fiscale nei confronti di contribuenti non titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo

1. MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – art. 1, c.5

Le elencazioni di cui ai commi precedenti non pregiudicano in alcun modo l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.

2. ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - D.P.R. 7/8/2012, n. 137

Art. 1 – Definizioni e ambito di applicazione

PROFESSIONE REGOLAMENTATA: attività riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

PROFESSIONISTA: esercente la professione regolamentata di cui alla definizione precedente.

2. ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - D.P.R. 7/8/2012, n. 137

Art. 2 – ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' PROFESSIONALE

“Ferma la disciplina dell’esame di Stato ... e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero...”

“l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico”

“non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate ad esercitare la professione ...”

2. ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - D.P.R. 7/8/2012, n. 137

REQUISITI DI ISCRIZIONE NELL'ALBO

ALBO SEZ. A

- *Laurea specialistica in Scienza dell'Economia (64/S) (D.M. 509/99) o*
- *Laurea specialistica in Scienze economico-aziendali (84/S) (D.M. 509/99) o*
- *Laurea magistrale nelle classi lm/56 o lm/77 (D.M. 270/2004)*
- *Superamento dell'Esame di Stato*

ALBO SEZ. B

- *Laurea triennale nella classe L/18 o L/33 (D.M. 270/2004) o*
- *Laurea triennale della classe 17 e 28 (D.M. 509/99)*
- *Superamento dell'Esame di Stato*

2. ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - D.P.R. 7/8/2012, n. 137

art. 5 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

“il professionista è tenuto a stipulare ... idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”

“la violazione delle disposizioni di cui sopra costituisce illecito disciplinare



2. ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - D.P.R. 7/8/2012, n. 137

art. 7 FORMAZIONE PROFESSIONALE

“... ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale”

“la violazione del presente articolo costituisce illecito disciplinare”

3. INCOMPATIBILITA' PROFESSIONALI

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – art. 4, c.1

“L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente né abituale:

- a) Della professione di notaio,*
- b) Della professione di giornalista professionista,*
- c) Dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore,*
- d) Dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi,*
- e) Dell’attività di promotore finanziario “*

3. INCOMPATIBILITA' PROFESSIONALI

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – art. 4, c.2

“L’incompatibilità è esclusa qualora l’attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento e conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico”

3. INCOMPATIBILITA' PROFESSIONALI

Profili generali

- ✓ Il tema delle incompatibilità è sicuramente uno tra quelli maggiormente discussi nell'ordinamento della nostra professione.
- ✓ La previsione di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione dovrebbe garantire autonomia ed efficienza nell'esercizio della professione.
- ✓ Le previsioni di incompatibilità vengono disciplinate, in aggiunta alle disposizioni normative, anche dal nostro codice deontologico e dal regolamento della nostra Cassa di Previdenza.
- ✓ L'esistenza di una causa di incompatibilità preclude l'esercizio della professione ed impone la cancellazione dall'Albo o, in alternativa, l'iscrizione nell'elenco speciale (art.34, c.8 D.Lgs. 139/2005)

3. INCOMPATIBILITA' PROFESSIONALI

Quali sono le cause di incompatibilità?

- ✓ L'esercizio di qualunque attività che possa generare un conflitto di interessi tra i doveri del professionista e gli interessi del cliente
- ✓ L'esercizio di qualunque attività che possa far venir meno, in capo al professionista, il requisito dell'indipendenza nei confronti del cliente
- ✓ L'esercizio di qualunque attività che possa limitare la capacità di agire del professionista nello svolgimento dell'incarico

3. INCOMPATIBILITA' PROFESSIONALI

Alcuni esempi di incompatibilità...


- ✓ Iscritto all'Albo socio di S.n.c.
- ✓ Iscritto all'Albo socio accomandatario di S.a.s.
- ✓ Iscritto all'Albo socio accomandatario di S.a.p.a.

... e di compatibilità...

- ✓ Iscritto all'Albo socio accomandante di S.a.s.
- ✓ Iscritto all'Albo socio di società di capitali
- ✓ Iscritto all'Albo socio accomandante di S.a.p.a.
- ✓ Ruolo di *governance* per effetto di uno specifico mandato


3. INCOMPATIBILITA' PROFESSIONALI

Alcuni esempi ...



3. INCOMPATIBILITA' PROFESSIONALI

Alcuni esempi ...



4. SANZIONI DISCIPLINARI

L'AZIONE DISCIPLINARE:

- ✓ E' esercitata nei confronti degli iscritti all'Albo, all'Elenco speciale ed ai tirocinanti
- ✓ E' esercitata a seguito di violazioni di norme, leggi e regolamenti, del codice deontologico o in presenza di azioni ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro e a tutela del corretto esercizio della professione
- ✓ E' principalmente esercitata nei casi di
 - ✓ Inadempimento dell'obbligo formativo
 - ✓ Mancato versamento dei contributi previdenziali
 - ✓ Incompatibilità professionali
 - ✓ Assenza di polizza assicurativa

4. SANZIONI DISCIPLINARI

REGOLAMENTO CNDCEC – Art.4

“Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione ed alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima ...

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) La censura,*
- b) La sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni,*
- c) La radiazione dall’Albo.”*

4. SANZIONI DISCIPLINARI

REGOLAMENTO CNDCEC – Art.5 LA CENSURA

- ✓ Consiste in una formale dichiarazione di biasimo,
- ✓ Si applica per infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l'assenza di precedenti dell'iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione
- ✓ Qualora risultasse sproporzionata alle circostanze ed al fatto in sé stesso, è legittima l'eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell'organo giudicante

4. SANZIONI DISCIPLINARI

REGOLAMENTO CNDCEC – Art.6 SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

- ✓ Consiste nell'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non superiore a due anni
- ✓ Si applica fino ad 1 anno per violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa e dolo ma senza che comportino danni a terzi e all'immagine della professione
- ✓ Si applica fino a 2 anni per violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa e dolo e che comportino danni a terzi e all'immagine della professione

4. SANZIONI DISCIPLINARI

REGOLAMENTO CNDCEC – Art.7 RADIAZIONE

- ✓ Comporta l'impossibilità di iscrizione in altro Albo su tutto il territorio nazionale
- ✓ E' esercitata per violazioni molto gravi
- ✓ E' reversibile

4. SANZIONI DISCIPLINARI

REGOLAMENTO CNDCEC – INFORMATIVA N.23/2017 – All.2

DISPOSIZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO	SANZIONE PER LA SUA VIOLAZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO DEL CODICE DELLE SANZIONI
ART. 5, co. 3 3. Ai fini della tutela dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina.	CENSURA	ART. 11 (Violazione del dovere e della responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione)
ART. 6, co. 2 e 3 2. Il professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali al fine di evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni. 3. Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina.	Da CENSURA a SOSPENSIONE fino a 1 ANNO	ART. 12 (Violazione dei doveri di integrità)
ART. 7 1. Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale. 2. Egli dovrà quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale. 3. Il professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.	Da CENSURA a SOSPENSIONE fino a 6 MESI	Art. 13 (Violazione dei doveri di obiettività)
ART. 8, co. 2, 3, 4, 6, 7 e 8 2. Il professionista non deve accettare incarichi professionali in materie nelle quali non ha un'adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione. 3. Il professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere.	CENSURA	Art. 14 (Violazione dei doveri di competenza, diligenza e qualità della prestazione)

4. SANZIONI DISCIPLINARI

REGOLAMENTO CNDCEC – INFORMATIVA N.23/2017 – All.2

ART. 8, co. 5

5. L'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Zero crediti →

**SOSPENSIONE fino a
3 MESI**

< 30 crediti →

**SOSPENSIONE fino a
2 MESI**

30 < crediti < 60 →

**SOSPENSIONE fino a
1 MESE**

60 < Crediti < 90 →

CENSURA

- In caso di violazione ripetuta
anche nel triennio successivo

Art. 15 (Violazione
dell'obbligo di Formazione
Professionale)

4. SANZIONI DISCIPLINARI

REGOLAMENTO CNDCEC – INFORMATIVA N.23/2017 – All.2

	<p>→ SOSPENSIONE fino al doppio di quanto sopra indicato;</p> <p>- In caso di mancato conseguimento dei crediti minimi annui (20) ovvero dei crediti speciali (9) → CENSURA</p> <p><u>Per gli Iscritti nell'elenco Speciale:</u> Violazione dell'obbligo di formazione professionale → CENSURA</p> <p><u>Per gli Iscritti > 65 anni:</u> Zero crediti → SOSPENSIONE fino a 3 MESI</p> <p>< 10 crediti → SOSPENSIONE fino a 2 MESI</p> <p>10 < crediti < 20 → SOSPENSIONE fino a 1 MESE</p>	
--	--	--

4. SANZIONI DISCIPLINARI

REGOLAMENTO CNDCEC – INFORMATIVA N.23/2017 – All.2

	<p>20 < Crediti < 30 → CENSURA</p> <p>La violazione dell'obbligo di fpc comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impossibilità di accogliere tirocinanti - l'impossibilità di essere iscritti negli elenchi previsti da specifiche normative o formati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'Autorità giudiziaria, della Pubblica amministrazione o enti pubblici ovvero designati commissari d'esame 	
<p>ART. 9, co. 1, 2, 3 e 5</p> <p>1. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse.</p> <p>2. I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge; il professionista è tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal Consiglio Nazionale.</p> <p>3. In relazione a specifiche funzioni professionali, si applicano le regole di indipendenza ed incompatibilità maggiormente rigorose previste dal vigente Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'IFAC.</p> <p>5. Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività.</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 16 (Violazione dei doveri di indipendenza)</p>
<p>ART. 10, co. 1 e 2</p> <p>1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio</p>		<p>Art. 17, co. 1 (Violazione dei doveri di riservatezza)</p>

4. SANZIONI DISCIPLINARI

REGOLAMENTO CNDCEC – INFORMATIVA N.23/2017 – All.2

<p>della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.</p> <p>2. Le informazioni acquisite nell'esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi.</p>	<p>SOSPENSIONE fino a 6 MESI</p>	
<p>ART. 10, co. 3</p> <p>3. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi tirocinanti, dipendenti e collaboratori.</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 17, co. 2 (Violazione dei doveri di riservatezza)</p>
<p>ART. 11, co. 1,2,4 e 5</p> <p>1. Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa.</p> <p>2. Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nello svolgimento dell'attività professionale.</p> <p>4. Il professionista ha l'obbligo di rispondere tempestivamente alle comunicazioni a lui inviate dall'Ordine e dal Consiglio di Disciplina.</p> <p>5. Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell'esercizio della professione.</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 18, co. 1 (Violazione dei doveri relativi al comportamento professionale)</p>
<p>ART. 11, co. 3</p> <p>3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ordine al quale appartiene.</p>	<p>SOSPENSIONE fino a 6 MESI</p>	<p>Art. 18, co. 2 (Violazione dei doveri relativi al comportamento professionale)</p>
<p>ART. 14</p> <p>Il professionista deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché i relativi massimali ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.</p> <p><i>Rinvio all'art.5, co. 1, DPR n. 137/2012</i></p> <p>1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.</p>	<p>SOSPENSIONE fino a 6 MESI</p>	<p>Art. 19 (Violazione dei doveri inerenti l'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità professionale)</p>



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Roma**

Grazie per l'attenzione